

REGOLAMENTO SPIAGGIA

AREA DEMANIALE in CONCESSIONE all' UNIONE SPORTIVA QUARTO

Art. 1 Gli Associati titolari utilizzatori del SERVIZIO SPIAGGIA sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge emanate dalle Autorità Marittime, Comune, Demanio, il presente regolamento nonché le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 L'uso del servizio spiaggia è riservato esclusivamente agli Associati dell'USQ; l'area è in concessione all'USQ e può ospitare le imbarcazioni sociali o degli Associati; ciascun associato può fruire dei servizi per non più di un natante.

Art. 3 L'Associazione non fornisce alcun servizio di custodia e guardianaggio dei natanti e dei beni in essi contenuti. La sosta e il posteggio delle imbarcazioni nell'area in concessione sono a totale rischio del proprietario. L'Associazione si manleva da qualunque danno, atto vandalico o furto occorrenti ai natanti in sosta.

Art. 4 Viene istituito e tenuto in visione in segreteria un apposito "REGISTRO BARCHE" riportante il nominativo dell'Associato, la descrizione della stessa nonché l'area assegnata.

Art. 5 Per l'assegnazione di eventuali posti liberi è stilata una lista di attesa e la precedenza è data in base alla data di presentazione della domanda che deve essere presentata presso la segreteria.

Art. 6 I nuovi assegnatari, che devono essere in regola amministrativamente con il pagamento delle quote sociali e dei servizi, sono tenuti a corrispondere una quota di buon ingresso, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Una volta assegnata l'area di sosta all'associato sono concessi 30 giorni per occupare tale area con l'imbarcazione.

Art. 7 In caso di decesso dell'associato possessore di natante, i parenti di primo grado anch'essi Associati devono manifestare entro 30 giorni la volontà di subentrare nel possesso del natante conservando così l'assegnazione della stessa area. Qualora non siano associati possono conservare il natante nell'area che verrà assegnata dal CD (primo posto di spiaggia stessa fila) prestando gli adempimenti di cui all'art.6 – 8 del presente regolamento nonché nel rispetto dell'art.2.

Art. 8 La quota annua è stabilita dal Consiglio Direttivo; inoltre, per ogni singolo Associato, si potrà tenere conto dell'attività sportiva relativa all'esercizio dell'anno precedente. Detta quota deve essere versata presso la segreteria entro il 31 gennaio.

Art. 9 In caso di morosità entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento, all'Associazione potrà adire a vie legali per provvedimenti di competenza per la rimozione del natante dall'area in concessione.

Art. 10 Ciascun titolare di posto barca deve adoperarsi per il buon funzionamento ed efficienza dei servizi presenti nell'area (argani, scaletti, ecc.) e per il mantenimento del decoro e della pulizia dell'area assegnata; lo stesso ha l'obbligo di utilizzare come copertura per il proprio natante un telo di colore bianco, che sarà uguale per tutti gli Associati possessori di posto barca, il quale deve essere mantenuto SEMPRE in condizioni decorose. Qualora si rilevi uno stato di degrado tale da recare pregiudizio agli altri Associati e al decoro pubblico, alle normative Demaniali e Comunali, il Consiglio Direttivo può procedere alla sistemazione delle stesse addebitando un rimborso all'associato inadempiente; la cifra sarà deliberata di volta in volta dal CD. Si ricorda che l'Associato inadempiente ha a disposizione numero 3 richiami dopo i quali perderà il diritto al posto barca; al raggiungimento del terzo richiamo il titolare di posto barca avrà numero 30 giorni solari di tempo per liberare lo spazio assegnato.

Art. 11 Eventuali sanzioni comminate alla USQ da una qualsiasi Autorità derivanti dai comportamenti dell'Associato assegnatario del servizio, vengono a lui addebitate. In caso di recidività, l'associato perde il diritto al godimento dei servizi di spiaggia.

Art. 12 Ciascun associato nell'atto di movimentazione del proprio natante deve evitare danneggiamenti a persone, cose o imbarcazioni presenti nell'area. Nel caso di danneggiamenti l'associato ne è ritenuto responsabile, a meno che non dimostri di aver eseguito la manovra a regola d'arte e che la causa del danno non è a lui imputabile.

Art. 13 Gli Associati assegnatari non possono procedere allo spostamento dell'imbarcazione dal posto assegnato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo né possono procedere alla sostituzione dell'imbarcazione qualora quest'ultima abbia misure eccedenti la precedente, e comunque non oltre i 4 metri lineari, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Addetto Spiaggia e Attrezzature. Dette autorizzazioni devono essere espresse nella prima riunione di consiglio utile e notificate al richiedente. E' tuttavia consentito spostare i natanti per cause di forza maggiore (provvedimenti dell'Autorità Marittima, mareggiate, manifestazioni sportive etc.) e solo per il periodo in cui esse sussistono. Al termine di tali necessità gli associati saranno informati o via telefono e/o messaggio Whatsapp e/o via email e/o comunicazione in bacheca associativa dell'avvenuta sistemazione dell'arenile così da poter procedere **entro 72 ore** alla ricollocazione del proprio natante nell'area assegnata. **QUALORA L'ASSOCIATO NON RISPETTI LA RICOLLOCAZIONE, LE TEMPISTICHE O NON SI PRESENTI SENZA DARNE ALCUNA COMUNICAZIONE, GLI VERRA' ADDEBITATO IL COSTO DELL'OPERAZIONE; LA CIFRA DA ADDEBITARE E' STABILITA DI ANNO IN ANNO DA CONSIGLIO DIRETTIVO PER OGNI SINGOLO NATANTE.**

Art. 14 Ogni titolare di posto barca ha l'obbligo di collaborare nel ripascimento/sistemazione della spiaggia (scaletti e posti barca) in modo da poter permettere alle attività sportive di riprendere ogni qualvolta le condizioni meteomarine (mareggiata) creano un danno alla spiaggia tale da impossibilitare ogni tipo di attività. Qualora gli associati possessori di posto barca non adempino a questo dovere associativo, il Consiglio Direttivo può procedere alla sistemazione dell'area addebitando le spese agli associati inadempienti con una cifra deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 La disposizione delle aree di sosta può essere variata dall'Addetto Spiaggia dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo mirante comunque a tutelare l'interesse generale dell'Associazione e degli Associati ai quali verranno notificato il provvedimento tenendo sempre conto dell'attività sportiva.

Art. 16 Ogni titolare di natante ha l'obbligo di partecipare ad almeno due manifestazioni associative (tipo pescata sociale) pena la perdita del diritto al posto barca.

Art. 17 **Gli Associati assegnatari si impegnano** ad utilizzare le attrezzature di spiaggia con la massima diligenza. Dopo l'uso, detti attrezzi dovranno essere lasciati in perfetto ordine e sicurezza ed idoneo funzionamento. In caso un associato rilevi un malfunzionamento o una qualsiasi anomalia deve darne immediata comunicazione all'Addetto Spiaggia e Attrezzature che ne informerà il Consiglio Direttivo per gli idonei provvedimenti.

Art. 18 Nell'area in concessione non deve essere depositato alcun oggetto. Non potranno altresì essere effettuati lavori nell'area occupata, senza la preventiva autorizzazione del CD.

Art. 19 L'uso dell'acqua dolce deve essere limitato al lavaggio delle imbarcazioni e relativi accessori e/o ad operazioni ad esse attinenti e comunque andrà fatto con moderazione e parsimonia.

Art. 20 L'uso delle attrezzature è consentito ai soli Associati o a coloro che saranno eccezionalmente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'inosservanza di tale norma costituisce violazione grave in ragione dei contratti assicurativi stipulati dall'Associazione e dei rischi connessi all'inottemperanza.

Art. 21 Per quant'altro non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell'Unione Sportiva Quarto ed alla normativa vigente.

Art. 22 **ALL'INTERNO DEI MAGAZZINI ASSOCIATIVI 1-2-3-4-5 E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI CARICARE BATTERIE E TENERE MATERIALI INFIAMMABILI COME BENZINA, NAFTA, DILUENTI NITRO ECC.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Genova, gennaio 2024

